

MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO #SBLOCCA-CANTIERI AL CODICE APPALTI (DLGS 50/2016)

Tabella a cura di www.lavoripubblici.it - Divieto di ripubblicazione o utilizzo senza citare la fonte

N.	Articolo Sblocca-cantieri	Articolo codice modificato	Modifiche introdotte
1	1, lett. a1)	23, c. 3	I livelli di progettazione che avrebbero dovuto essere definiti con DIT saranno inseriti nel nuovo regolamento
2	1, lett. a2)	23, c. 3-bis	Nel caso di manutenzioni ordinarie e straordinarie con esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione della parti strutturali di opere e impianti è
3	1, lett. a3)	23, c. 5	Definizione di progetto di fattibilità tecnico-economica che sostituisce il vecchio preliminare aggiornata
4	1, lett. a4)	23, c. 6	Nel progetto di fattibilità, sostituzione degli studi di impatto ambientale con gli studi di fattibilità ambientale
5	1, lett. a5)	23, c. 11-bis	Spese di carattere strumentale inserite tra le spese tecniche di progetto
6	1, lett. b1)	24, c. 2	Requisiti dei progettisti inizialmente previsti con decreto del MIT definiti nel nuovo regolamento.
7	1, lett. b2)	24, c. 7	I progettisti possono essere, anche, affidatari di concessioni a condizione che si garantisca la tutela della concorrenza
8	1, lett. c)	29, c. 1	Vengono cancellati gli obblighi di pubblicazione delle liste di ammessi ed esclusi alla gara al fine della proposizione dei ricorsi con il rito super-accelerato che viene eliminato con la cancellazione dei relativi articoli dal codice del processo amministrativo.
9	1, lett. d)	31, c. 5	Le linee guida già emanate dall'Anac verranno sostituite dal nuovo regolamento.
10	1, lett. e1)	35, c. 9	Per gli appalti suddivisi in lotti obbligatorio computare il valore complessivo dei lotti per stabilire le procedure di gara da seguire anche quando i singoli lotti non vengono aggiudicati contemporaneamente
11	1, lett. e2)	35, c. 10	Per gli appalti suddivisi in lotti obbligatorio computare il valore complessivo dei lotti per stabilire le procedure di gara da seguire anche quando i singoli lotti non vengono aggiudicati contemporaneamente
12	1, lett. e3)	35, c. 18	L'anticipazione del prezzo d'appalto del 20% viene estesa anche ai servizi e forniture, mentre prima era applicata soltanto ai lavori pubblici.
13	1, lett. f1)	36, c. 2 lett. b)	Incrementata da 150mila a 200 mila euro la soglia per l'applicazione della procedura negoziata con richiesta ad almeno tre operatori economici
14	1, lett. f2)	36, c. 2 lett. c)	Salta la soglia dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro
15	1, lett. f3)	36, c. 2 lett. d)	Oltre i 200mila euro e fino alle soglie Ue si andrà sempre con procedura aperta, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso e esclusione automatica delle offerte anomale
16	1, lett. f4)	36, c. 5	Con opzione inserita nel bando di gara, la stazione appaltante potrà decidere di verificare i requisiti solo dopo l'apertura delle offerte limitando il controllo al vincitore e estendendolo a campione sugli altri concorrenti.
17	1, lett. f5)	36, c. 6-bis	Sarà possibile sostituire il Dgue con formulari standard nelle gare gestite con procedure telematiche.
18	1, lett. f6)	36, c. 7	Le linee guida già emanate dall'Anac relative alle gare sottosoglia saranno sostituite dal nuovo regolamento.

19	1, lett. f7)	36, c. 9-bis	Nelle gare sottosoglia, il massimo ribasso diventa il criterio principale per l'aggiudicazione. La stazione appaltante deve motivare eventuali scelte diverse. Restano comunque esclusi e vanno aggiudicati all'offerta più vantaggiosa gli appalti relativi a servizi sociali e di ristorazione (ospedaliera, assistenziale e scolastica) e
20	1, lett. g)	37, c. 4	Eliminato l'obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso della qualificazione di stazione appaltante.
21	1, lett. h1) e 2)	47, c. 2	Nei consorzi stabili sarà possibile l'assegnazione a imprese del consorzio senza che si configuri subappalto. Vengono, anche, aggiornate le norme di verifica dei requisiti.
22	1, lett. h2)	47, c. 2-bis	Sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati
23	1, lett. i1)	59, c. 1-bis	Negli appalti integrati i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto devono essere previsti nei documenti di gara nel rispetto del codice e del nuovo regolamento
24	1, lett. i2)	59, c. 1-quater	Nell'appalto integrato viene introdotto il pagamento diretto dei progettisti esterni all'impresa da parte delle stazioni appaltanti. L'indicazione della modalità di erogazione del compenso deve essere indicata nei documenti di gara.
25	1, lett. l)	76, c. 2-bis	Viene indicata la modalità di comunicazione ai concorrenti dei provvedimenti di ammissione ed esclusione alle procedure di gara con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale.
26	1, lett. m)	77, c. 3-bis	Per i commissari di gara nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa è prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare commissari di gara interni in caso di carenza di iscritti nell'albo gestito dall'Anac
27	1, lett. n1)	80, c. 1	L'impresa principale non può più essere esclusa per condanna definitiva o richiesta di applicazione della pena su richiesta o mancanza/perdita dei requisiti di un subappaltatore.
28	1, lett. n2)	80, c. 2	Viene confermato che le imprese colpite da interdittiva antimafia che abbiano impugnato il provvedimento possono richiedere al prefetto l'applicazione del controllo giudiziario sull'azienda evitando il divieto di contrattazione con la Pa e dunque l'esclusione dalle gare.
29	1, lett. n3)	80, c. 3	E' chiarita l'applicazione delle cause di esclusione alle aziende con numero di soci minore o pari a quattro
30	1, lett. n4)	80, c. 4	Viene introdotta la possibilità di escludere un'impresa nel caso in cui la stazione appaltante venga a conoscenza e possa dimostrare che l'operatore non è in regola con gli obblighi fiscali o contributivi
31	1, lett. n5)	80, c. 5	L'impresa principale non può più essere esclusa per condanna definitiva o richiesta di applicazione della pena su richiesta o mancanza/perdita dei requisiti di un subappaltatore.
32	1, lett. n6)	80, c. 10	Viene chiarito per quanto tempo deve durare l'esclusione dalle gare per le imprese condannate per reati rilevanti ai fini del codice appalti
33	1, lett. o)	83, c. 2	Il decreto del Mit sulla qualificazione sarà sostituito dal nuovo regolamento
34	1, lett. p1)	84, c. 1	Viene chiarito che le Soa svolgono "funzioni di natura pubblicistica" quando svolgono attività di attestazione della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici
35	1, lett. p2)	84, c. 2	I livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, sono definiti nel nuovo regolamento
36	1, lett. p3)	84, c. 4, lett. b)	Estesa da 10 a 15 anni il periodo che le imprese possono prendere a riferimento per documentare il possesso dei requisiti tecnico-economici

37	1, lett. p4)	84. c. 6	Sostituite le linee guida ANAC relative alla eventuale sospensione dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti SOA con modalità inserite nel nuovo regolamento
38	1, lett. p5)	84. c. 8	I casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di attestazione sono definiti nel nuovo regolamento
39	1, lett. p6)	84. c. 10	Definizione delle sanzioni nel caso di violazioni
40	1, lett. p7)	84. c. 11	Verifica delle SOA entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati nel nuovo regolamento
41	1, lett. q)	86, c. 5-bis	Certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto con il nuovo regolamento
42	1, lett. r)	89, c. 11	Il decreto Mit con l'individuazione delle opere super-specialistiche per le quali non è ammesso il ricorso all'avvalimento sarà sostituito dal nuovo regolamento
43	1, lett. s1)	95, c. 3	Criteri di aggiudicazione. Integra l'elenco degli appalti da aggiudicare esclusivamente con l'offerta più vantaggiosa. Niente massimo ribasso anche per servizi e forniture particolarmente innovativi da 40mila euro in su. Cancella il tetto massimo del 30% al prezzo negli appalti con l'offerta più vantaggiosa. Stabilisce che esclusioni o ammissioni decise da ricorsi non rilevano ai fini del calcolo delle medie o dell'individuazione della soglia di anomalie.
44	1, lett. s2)	95, c. 4	I contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, quelli relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro come, anche, i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
45	1, lett. s3)	95, c. 10-bis	Cancellazione del tetto massimo del 30% relativo al punteggio economico
46	1, lett. s4)	95, c. 15	Ogni variazione che intervenga successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte
47	1, lett. t1)	97, c. 2	Sono stabiliti nuovi criteri per l'individuazione delle offerte anomale da utilizzare in base al numero di offerte ricevute.. E' prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale per tutti gli appalti sottosoglia Ue privi di interesse transfrontaliero. Ribadisce che l'esclusione automatica non opera in presenza di meno di 10 offerte.
48	1, lett. t2)	97, c. 3	Modifica del calcolo della congruità delle offerte nel caso di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
49	1, lett. t3)	97, c. 3-bis	Riferimento anche ai nuovi commi 2-bis e 2-ter
50	1, lett. t4)	97, c. 8	Precisazione che l'esclusione automatica delle offerte anomale non opera nel caso in cui il numero delle offerte è inferiore a 10
51	1, lett. u)	102, c. 8	Il decreto Mit sul collaudo sarà sostituito con norme inserite nel nuovo regolamento.
52	1, lett. v1)	105, c. 2	Innalzato dal 30% al 50% il tetto massimo per il subappalto. La percentuale sarà fissata dalle stazioni appaltanti nel bando di gara
53	1, lett. v2)	105, c. 4, lett. a)	Cancellata la precisazione che l'affidatario del subappalto non debba avere partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto
54	1, lett. v3)	105, c. 4, lett. b)	Precisazione che il subappaltatore oltre ad essere qualificato nella relativa categoria deve essere in possesso anche dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti

55	1, lett. v4)	105, c. 4, lett. d)	Cancellata la precisazione che il concorrente deve dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80
56	1, lett. v5)	105, c. 6	Cancellato l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori con l'offerta
57	1, lett. v6)	105, c. 13	Viene precisato l'obbligo di pagamento diretto su richiesta dei subappaltatori, eliminando l'inciso "se la natura del contratto lo consente"
58	1, lett. z1)	111, c. 1 pr. Per.	Il decreto Mit con le linee guida per il direttore dei lavori e per il direttore di esecuzione del contratto di servizi e forniture sarà sostituito da norme inserite nel nuovo regolamento.
59	1, lett. z2)	111, c. 1 sec. Per.	Sempre nel nuovo regolamento saranno individuate le modalità di effettuazione dell'attività di controllo a carico del direttore dei lavori e del direttore di esecuzione
60	1, lett. aa)	113, c. 2	Viene reintrodotta l'incentivo 2% per le attività di progettazione dei progettisti interni alla Pa
61	1, lett. bb)	133	Nei settori speciali è imposto alle stazioni appaltanti l'indicazione nel bando i criteri di verifica dei requisiti nel caso si eserciti la facoltà di aprire le buste economiche prima di quelle amministrative
62	1, lett. cc)	146, c. 4	Nei beni culturali le norme relative alla qualificazione dei direttori tecnici ed esecutori lavori, dei livelli di progettazione dei lavori, dei lavori di somma urgenza e collaudo saranno inserite nel nuovo regolamento
63	1, lett. dd1)	174, c. 2	Cancellato l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori e l'obbligo di dimostrare la presenza dei requisiti dei subaffidatari da parte degli offerenti
64	1, lett. dd2)	174, c. 3	L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80
65	1, lett. ee)	177, c. 2	Spostato al 31 dicembre 2019 l'obbligo di conformarsi al sistema "80-20" per le concessioni già in essere
66	1, lett. ff)	183, c. 17-bis	Anche Cassa depositi e prestiti e altri investitori istituzionali potranno presentare proposte di project financing per la realizzazione di interventi fuori programmazione
67	1, lett. gg)	196, c. 3 e 4	E' cancellato l'obbligo di istituire un albo dei direttori dei lavori e dei collaudatori per gli appalti assegnati con la formula del general contractor.
68	1, lett. hh1)	197, c. 1	Il sistema di qualificazione del general contractor verrà definito nel nuovo regolamento
69	1, lett. hh2)	197, c. 3	Eliminata la delega all'ANAC per definire le classifiche di qualificazione
70	1, lett. hh3)	197, c. 4	Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, è istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il nuovo regolamento
71	1, lett. ii1)	199, c. 2	In caso di ritardo nel rilascio, imputabile all'amministrazione, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata
72	1, lett. ii2)	199, c. 4	Attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali rilasciata dal Mit anche per le richieste pervenute successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento
73	1, lett. ll)	215, c. 5	Ridotto da 90 a 60 giorni il termine massimo per il parere che il Consiglio superiore Lavori pubblici deve emettere sui progetti pubblici di competenza statale di importo superiore a 50 milioni

74	1, lett. mm1)	216, c. 1-ter	Le varianti relative alle opere della legge obiettivo di importo inferiore al 50% relative a progetti definitivi già approvati dal Cipe non dovranno essere rimesse di nuovo al Cipe ma potranno essere autorizzate direttamente dalla stazione appaltante
75	1, lett. mm2)	216, c. 4	Cancellato un periodo transitorio superato
76	1, lett. mm3)	216, c. 4-bis	Viene riaperta sino al 31 dicembre 2020 la finestra per l'assegnazione di progetti con appalto integrato su progetto definitivo
77	1, lett. mm4)	216, c. 14	Sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento continuano a restare in vigore numerosi articoli del Regolamento 5 ottobre , n. 207
78	1, lett. mm5)	216, c. 27-bis	Sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento continuano a restare in vigore numerosi articoli del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
79	1, lett. mm6)	216, c. 27-sexies	Le concessioni autostradali in scadenza o scadute con pubblicazione del bando entro il 31 dicembre 2019 potranno essere affidate con gare promosse sulla base
80	1, lett. mm7)	216, c. 27-octies	Linee guida Anac e decreti attuativi resteranno in vigore al massimo per 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge
81	2	110	Viene anticipata l'entrata in vigore di una serie di misure sulla partecipazione alle gare delle imprese in crisi previste dal nuovo codice delle crisi di impresa e dell'insolvenza
Tabella a cura di www.lavoripubblici.it - Divieto di ripubblicazione o utilizzo senza citare la fonte			